

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 23545/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 13911

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Rep. ✓
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Ud. 29/04/2014
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23545-2013 proposto da:

OI [redacted], domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato VITTORIO ENEA RIZZO, giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

926

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SM [redacted];

Adozione.
Stato di
adottabilità.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Carz

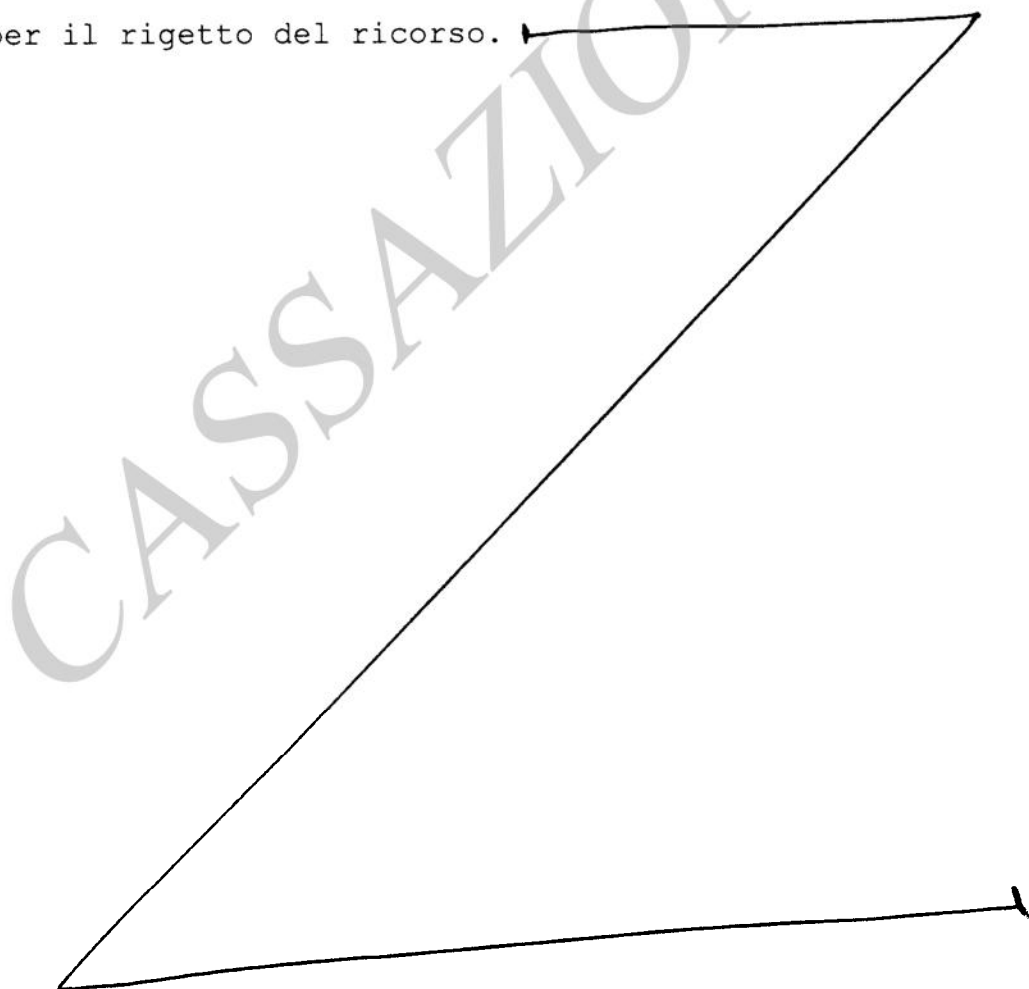
- intimati -

avverso la sentenza n. 22/2013 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAOLA
AGOSTINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.



Qvz

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, Sezione minorenni, con sentenza 17 luglio 2013, ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra avverso ~~la sentenza~~ del Tribunale per i minorenni di Verona che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore , nato a Verona il . La corte, premesso che il figlio era nato da una relazione occasionale della madre la quale era l'unico genitore che aveva riconosciuto il figlio, ha condiviso la valutazione del tribunale circa l'inadeguatezza genitoriale della madre nei suoi confronti, a causa di uno stato di fragilità emotiva e di confusione mentale che erano segno di un disturbo narcisistico di tipo paranoideo (anche se di natura non psichiatrica) che, secondo la condivisa valutazione dell'indagine psico-diagnostica espletata, ne pregiudicava la capacità di occuparsi del figlio; costui, dopo il collocamento presso una famiglia affidataria, aveva mostrato segni di miglioramento sul piano dell'evoluzione psicoaffettiva; nell'ambito della famiglia di origine non vi erano persone disponibili a prendersi cura del minore, non potendosi fare affidamento sull'intenzione della madre di tornare in Romania presso suoi parenti che sarebbero disposti a prendersene cura, non essendovi prova dell'esistenza di costoro e della loro volontà di prendersi cura del minore. Inoltre, ad avviso della corte, non vi erano i presupposti

per disporre la cd. "adozione mite", soluzione che lascerebbe il minore presso la famiglia dove attualmente era collocato senza interrompere i rapporti con la madre, essendovi la necessità di una sistemazione familiare stabile, duratura e definitiva e tenuto conto che non vi era un'istanza in tal senso dei coniugi affidatari.

Avverso questa sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, notificato al curatore speciale del minore (avv.) e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, i quali non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Vanno esaminati congiuntamente i motivi che deducono vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: il primo, circa l'apprezzamento in concreto dello stato di abbandono del figlio; il terzo, circa l'apprezzamento dell'irreversibilità del disturbo della madre, riconosciuto di natura non psichiatrica, e della sua potenzialità pregiudizievole per lo sviluppo psichico-fisico del figlio; il quarto, circa il miglioramento delle condizioni economiche della madre e l'esistenza di parenti disponibili a prendersi cura del minore; il sesto, circa l'esclusione della cosiddetta "adozione mite" da parte dei genitori affidatari.

I motivi in esame sono inammissibili.

Questa Corte, a Sezioni Unite (n. 8053/2014), ha interpretato l'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel nuovo testo riformulato ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, applicabile nella fattispecie *ratione temporis*) nel senso della riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza stessa della motivazione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E' quindi denunciabile, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., soltanto l'omesso esame di un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il "dato" da cui risulti esistente, il "come" e il "quando" esso sia stato discusso e la sua "decisività", fermo che non rileva l'omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Deve trattarsi di un'anomalia motivazionale che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione

apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione "obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nel caso in esame, la corte di appello ha valutato i fatti prospettati nei suddetti motivi come rilevanti ai fini della valutazione dello stato di abbandono, ma ne ha dato una lettura diversa da quella auspicata dalla ricorrente. In particolare, la corte, con motivazione ampia, articolata ed approfondita - che, in quanto tale, fa escludere qualsiasi ipotesi di anomalia rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. -, ha plausibilmente argomentato circa l'esistenza di una situazione di abbandono idonea a giustificare la dichiarazione di adottabilità del minore, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, a norma dell'art. 8 della legge n. 184/1983. Né è ravvisabile la contraddittorietà ipotizzata nel sesto motivo: la corte del merito ha escluso l'affidamento preadottivo perché un'istanza in tal senso non era stata presentata dai ~~coniugi~~ cui il minore era stato affidato provvisoriamente, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, e tenuto conto dell'esigenza di assicurargli una sistemazione familiare stabile, duratura e definitiva; tale ragionamento risulta logicamente adeguato e non scalfito dal fatto che la corte abbia "astrattamente" ritenuto possibile la trasformazione

in futuro dell'affido provvisorio in affidamento preadottivo.

Negli altri motivi sono dedotte violazioni dell'art. 1 della legge n. 184/1983, come mod. dalla legge n. 149/2001; nel secondo, con riguardo al diritto del minore, riconosciuto anche a livello internazionale, di essere educato e cresciuto nell'ambito della famiglia di origine; nel quinto, imputandosi alla corte del merito di avere violato il principio che vede nell'adozione non uno strumento per assicurare le migliori condizioni di vita possibili, ma una *extrema ratio*, nel caso in cui al minore non sia garantito il minimo di cure materiali, di calore affettivo e aiuto psicologico indispensabile per la formazione e lo sviluppo della sua personalità. Pertanto, ad avviso della ricorrente, non poteva essere dichiarato lo stato di adottabilità poiché la madre, benché immatura, aveva dimostrato di essere particolarmente legata al bambino e dato prova di un'effettiva e concreta volontà di intraprendere un percorso di crescita e di maturazione. Le dedotte violazioni di legge non sussistono, avendo la corte del merito applicato e non violato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione di adottabilità, il cui scopo non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia quando i genitori biologici non siano in grado

di realizzarlo. Questa linea interpretativa è avvalorata dalla formulazione dell'art. 1 della legge n. 184/1983, come novellata dalla legge n. 149/2001, che ha ribadito il carattere prioritario dell'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, laddove ha aggiunto al diritto "di essere educato nell'ambito della propria famiglia" anche quello di "crescere" nella famiglia naturale. Il ricorso all'adozione non è, quindi, consentito sulla base di una verifica dell'adeguatezza delle capacità (affettive o economiche) dei genitori mediante una valutazione in via comparativa e astratta dell'esistenza di una diversa opzione in vista di un più sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore. Al contrario, è necessario appurare che la crescita all'interno della famiglia biologica sia di grave pregiudizio per il minore, ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore che impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, avendo riguardo alla personalità del fanciullo, considerato in

relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche psicologiche e fisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo (v., tra le tante, Cass. n. 25213 e 26204 del 2013, n. 1838 del 2011).

Facendo applicazione di questi principi, con motivazione censurata sulla base di motivi rivelatisi inammissibili, la corte del merito (cui è riservata la valutazione dello stato di abbandono: v. Cass. n. 1674/2002) non si è limitata a verificare le anomalie del carattere e della personalità della madre (cui è stato diagnosticato un disturbo narcisistico di tipo paranoideo "in forma strutturata e cronicizzata"), né ha immaginato in astratto un modello ideale di famiglia in cui inserire il minore, ma ne ha accertato in concreto lo stato di abbandono morale e materiale, con conseguente pregiudizio al suo equilibrato sviluppo psico-fisico. Infatti le indagini specialistiche hanno evidenziato la mancanza di autonomia della nell'accudimento del bambino, rivelatasi nell'adempimento delle funzioni essenziali quali la preparazione dei pasti, la cura dell'igiene, la capacità di interagire con lui e di affrontare una situazione critica come il pianto, ecc. La corte, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha anche ritenuto insufficienti l'affetto dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, la mera dichiarazione di disponibilità sua o dei parenti a prendersene cura in mancanza di concreti riscontri (v. Cass. n. 15755/2013, n.

1837/2011, 4545/2010, n. 18219/2009) e il conseguimento dell'indipendenza economica del genitore (v. Cass. n. 12730/2011). E' in tale contesto che dev'essere letta l'affermazione della corte, sulla quale si appunta la critica della ricorrente, secondo cui deve "privilegiarsi... il preminente interesse del minore stesso alla creazione di un diverso vincolo di filiazione", come ~~extrema~~ ratio che giustifica il sacrificio della primaria esigenza del bambino di crescere nella famiglia di origine. In conclusione il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 29 aprile 2014.

Il cons. rel.

Anti. Tanzi



Il Presidente

Giulio Lucini

Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo CASANO

Amministrativo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **18 GIU. 2014**

Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo CASANO

Amministrativo